

## **TI\_GERICHTE INC.2008.63802 vom 7. Mai 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-05-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2008.63802](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2008.63802)

FR: TI\_GERICHTE INC.2008.63802 du 7 mai 2009

IT: TI\_GERICHTE INC.2008.63802 del 7 maggio 2009

### **Regeste**

Sequestro

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Il reclamo è presentato dall'indagato e sequestratario, quindi da persona legittimata. Quanto alla tempestività o tardività del reclamo, spedito per raccomandata il 14 aprile 2009, va detto che quanto esposto dalla querelante nelle sue osservazioni è corretto: l'ordine di posta a trattenere non permette di interrompere i termini (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle raccomandate) e ciò vale a maggior ragione per chi sa dell'esistenza di una procedura che lo concerne. Tuttavia, non è possibile, in base agli atti trasmessi, determinare con certezza a quale data la raccomandata, o il relativo avviso, sia giunto nella sfera di competenza del destinatario. Il 20 marzo era venerdì e il 14 aprile il primo giorno utile dopo tre festivi, quindi il reclamo potrebbe essere tempestivo se la decisione impugnata fosse giunta nella posta del destinatario anche solo il mercoledì 25, invece del lunedì 23 aprile. Nel contempo, va ricordato che la giurisprudenza cantonale (cfr. CRP 7.12.1993, 225/93; GIAR 16.3.2001, 528.2000.1) ha già avuto modo di affermare che un reclamo contro un sequestro presentato tardivamente può essere trattato come istanza di dissequestro (proponibile in ogni tempo), rispettivamente come reclamo contro un rifiuto di dissequestro, e il GIAR, per economia di giudizio, può entrare nel merito (con riserva delle situazioni che potrebbero violare il diritto di essere sentito e/o quello ad un doppio grado di giurisdizione, ciò che non è qui il caso). Di conseguenza, nel caso in esame, ulteriori approfondimenti circa la tempestività del reclamo appaiono di poca utilità, potendosi comunque trattare il merito.

#### **E. 8**

a) E' opportuno rilevare preliminarmente che la lettura del reclamo (impostazione e terminologia usata) induce a pensare che il signor \_\_\_\_\_ non abbia compreso le caratteristiche della decisione che gli è stata notificata. Sembra che egli la ritenga una decisione definitiva e di merito (cioè una decisione di confisca) e non, come è qui il caso, una decisione incidentale cautelare (sequestro conservativo) volta a mantenere gli oggetti a disposizione dell'autorità inquirente ai fini del seguito del procedimento e, se del caso, della decisione di merito che porrà fine alla procedura (e dovrà esprimersi sulla restituzione, confisca e/o devoluzione allo Stato; cfr. art. 165 CPP). È allora opportuno precisare due questioni, in diritto, tra loro connesse. b) Si è qui (e per il momento, ancora) in presenza di una misura istruttoria cautelare che intende salvaguardare la presenza degli orologi per il seguito del procedimento. E' vero che tale misura intacca, foss'anche solo temporaneamente, i diritti costituzionali, ma ciò può essere legittimo (vista la presenza di una base legale - art. 161 CPP) ai sensi dell'art. 37 della Costituzione federale) e giustificato

qualora siano presenti sufficienti indizi di reato (non necessariamente prove, a questo stadio) e di connessione tra questo e l'oggetto che l'autorità vuole salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, rispettando, inoltre, il principio di proporzionalità. Solo l'assenza o il venir meno di questi presupposti toglierebbe legittimità al sequestro (cautelare) e ne imporrebbe la revoca (DTF TF 1P.391/2003; decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117, REP 1966 n. 107; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Va inoltre aggiunto che la verifica della fondatezza di questi presupposti deve essere costante negli incombenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991, 184/91; CRP 17 marzo 1992, 38/92).

c) Compito di questo giudice, nell'ambito di un reclamo contro il sequestro cautelare o contro il suo mantenimento per il seguito della procedura, è quello di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell'ordine contestato, non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato o effettuare considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (CRP 5 agosto 1991 in re I.).

## **E. 9**

E allora, nell'ottica appena descritta, in base agli atti del procedimento occorre concludere per l'esistenza di sufficienti indizi di acquisto, possesso e importazione di orologi "contraffatti" mediante imitazione e abuso del marchio della marca \_\_\_\_\_ (Rapporto della federazione orologera svizzera - doc. 7 in AI 1 - e Rapporto dogane - doc. 5 in AI 1). Pure presenti, sufficienti indizi di un acquisto consapevole della contraffazione, visto quanto dichiarato dall'indagato nel verbale del 6 aprile 2008 circa il motivo degli acquisti ( " ... Se vuoi dimostrare un certo livello devi avere un \_\_\_\_\_ ...", "... Per questo motivo io avevo acquistato due orologi falsi marca \_\_\_\_\_ "...), il prezzo pagato (uno "... circa CHF 500.- (facendo il cambio)... " e l'altro "...circa CHF 400.-... " allorquando, pur affermando di non avere idea precisa del costo di un \_\_\_\_\_ autentico, si riconosce che tale costo può essere di "... 2'000.-, 3'000.- o 4'000.- franchi" ). Non da ultimo, vanno pure considerate le varie, e diverse, indicazioni fornite circa il luogo d'acquisto ( " Uhrengeschäft " nello scritto 20.7.2008 alle dogane - doc. 9 in AI 1 -, " in un mercato " nel verbale 6.4.2008, in negozi che " figurano come monte dei pegni, come anche da noi in Svizzera " nella versione italiana del reclamo - " Pfandhäuser " nella versione in lingua tedesca: cfr. doc. 1 e 4 dell'inc. GIAR 638.2008.2). Gli elementi indizianti le ipotesi di reato ascritte (LPM e LDes in particolare, dato che quella ex art. 155 CP sembra non essere più oggetto di accertamenti: cfr. Osservazioni PP punto 2.1) appaiono, allo stadio attuale delle indagini, sufficienti a giustificare il mantenimento del sequestro, mantenimento che non è ancora lesivo del principio di proporzionalità dato che si tratta di merce molto verosimilmente (per non dire di più) contraffatta e i tempi dell'inchiesta, perlomeno a partire dall'inizio di dicembre 2008, sono conseguenti alle assenze all'estero dell'indagato. A beneficio del reclamante si segnala che questa decisione non mette fine né al procedimento né alla questione del destino definitivo dei due orologi. Spetta, ora, al magistrato inquirente proseguire negli accertamenti per poi determinarsi su quanto di sua competenza (promozione d'accusa, rinvio a giudizio, non luogo a procedere) e, se del caso successivamente al giudice del merito pronunciarsi sulla sufficienza degli elementi a carico per il giudizio di merito e l'eventuale confisca.

## **E. 10**

Le richieste di risarcimento presentate dal reclamante sono in parte premature, oltre che indirizzate ad autorità incompetente (per materia), e per altra parte esulano semplicemente dalle competenze di questo ufficio. Ribadito che quella del Procuratore pubblico è una decisione incidentale e non una requisitoria ai fini del giudizio di merito (come sembra ritenere il reclamante: cfr. Reclamo pag. 15), va ricordato che le spese generiche causate dal procedimento, così come quelle per consulenza legale e quelle per danni morali presuppongono la conclusione della procedura con una decisione di non luogo, abbandono o assoluzione (ciò che, come detto, non è ancora il caso) e, se del caso, debbono essere oggetto di istanza alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano (cfr. art. 317 CPP e art. 9 CPP); quanto alla richiesta di risarcimento danni per le modalità della perquisizione (formalmente avvenuta conformemente ai disposti degli artt. 157 ss. CPP: cfr. AI 17 e 18), la stessa deve essere indirizzata all'autorità che l'ha eseguita, rispettivamente al Dipartimento competente.

## **E. 11**

In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza, tenendo comunque conto delle particolarità del caso (persona non rappresentata, non avvezza alla procedura rispettivamente alla distinzione tra quella amministrativa/doganale e quella penale, nonché priva di una buona conoscenza della lingua italiana). P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 155 CP, 61 e 62 LPM, 41 LDes, 70 e seguenti CP, 9, 157 ss. 161, 280, 284, 317 CPP, decide 1. Il reclamo, laddove ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le spese di FRS 50.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti) a: giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.